

[PRONUNCIA](#) [PRONUNCIA E MASSIMA/E](#)[RICERCA](#)vai a: [Dispositivo](#)

A` A` A

Ordinanza **53/2014**

Giudizio

Presidente SILVESTRI - Redattore CAROSICamera di Consiglio del **26/02/2014** Decisione del **12/03/2014**Deposito del **21/03/2014** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 21/12/2012.

Massime:

Atti decisi: **confl. pot. amm. 11/2013**

ORDINANZA N. 53

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 21 dicembre 2012 (doc. IV-ter, n. 29), che ha dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse da Raffaele (detto Lino) Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, nei confronti del magistrato Luca Tescaroli, promosso dal Tribunale ordinario di Monza, sezione penale, con ricorso depositato in cancelleria il 6 dicembre 2013 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2013, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che, con ricorso del 4 novembre 2013, depositato nella cancelleria di questa Corte il 6 dicembre 2013, il Tribunale ordinario di Monza, sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 21 dicembre 2012 (doc. IV-

ter, n. 29), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da Raffaele (detto Lino) Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, nei confronti del dott. Luca Tescaroli – per le quali pende procedimento penale – concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, secondo quanto riportato dal ricorrente, nel procedimento penale innanzi a esso pendente, Raffaele Iannuzzi è imputato del reato di cui agli artt. 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), perché, «quale autore dell'articolo dal titolo “Quell'esperto gestito come un pentito – Ma i pubblici ministeri non si scusano”, apparso sul quotidiano Il Giornale il 29.7.2007, offendeva la reputazione del dr. Luca Tescaroli, all'epoca dei fatti Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta [...]»;

che, in data 29 giugno 2012, il Tribunale ordinario di Monza ha sospeso il processo, in attesa della decisione del Senato della Repubblica in merito alla sindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi nell'articolo indicato;

che, riferisce ancora il ricorrente, con la richiamata deliberazione il Senato della Repubblica – recependo le conclusioni contenute nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari – ha dichiarato l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., di quelle opinioni;

che, secondo il medesimo giudice, non sussisterebbero nella specie i presupposti della prerogativa di insindacabilità deliberata dal Senato della Repubblica, in quanto dalla deliberazione in questione non risulterebbe alcun atto parlamentare riferibile al senatore Raffaele Iannuzzi che possa far ritenere esistente tra esso e le opinioni espresse nell'articolo di stampa il «nesso funzionale» – richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e della Corte EDU – per l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost.;

che il giudice ricorrente asserisce l'ammissibilità del conflitto sia sotto il profilo soggettivo – in quanto il Tribunale ordinario di Monza, sezione penale, «è l'organo competente a decidere, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali, in merito alla lamentata illiceità penale della condotta addebitata all'imputato e quindi “a dichiarare la volontà del potere cui appartiene, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione”» – sia sotto il profilo oggettivo, perché il conflitto riguarda i presupposti per l'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. e la lesione della sfera di attribuzioni giurisdizionali, costituzionalmente garantite, del ricorrente;

che il ricorrente medesimo chiede a questa Corte di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che quelle manifestate dall'allora senatore Iannuzzi nell'articolo di stampa menzionato costituissero opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., e, conseguentemente, di annullare la deliberazione di insindacabilità.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Tribunale ordinario di Monza, sezione penale, a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene;

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo,

per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.;

che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dal Tribunale ordinario di Monza, sezione penale, nei confronti del Senato della Repubblica;

2) dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al predetto giudice, che ha proposto il conflitto di attribuzione;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI